



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 28/02/2025

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (Imu) - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'anno 2025 ex D.M. Economia e Finanze del 6 settembre 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore **12:43**, in sessione Straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.
CARFAGNINI NUNZIO		Si
DONATI GIOVANNI	Si	
SBLENDORIO MARISA	Si	
VITRANO MARIAROSARIA	Si	
CASSANO EMANUELE		Si
MASTROMARCO NICOLE	Si	
CAPACCHIONE BENEDETTA	Si	
CHESSA ANTONIO	Si	
SCELSI VINCENZO		Si
LINSALATA MICHELE	Si	
VENTOLA ANTONELLA	Si	
PANETTELLA MAURIZIO	Si	
TOSCA DAVIDE	Si	
CRAMAROSSA FABRIZIO		Si
VITUCCI SIMONA		Si
SILVESTRI VITO		Si
VASILE LORENZO		Si

Componente	Pres.	Ass.
GRAMAZIO RAFFAELE	Si	
CAPUTO NICOLA GIUSEPPE		Si
LOSOLE PIETRO		Si
BONASIA NICOLA	Si	
CATINELLA GIUSEPPE	Si	
CLEMENTINI DOMENICO	Si	
SCARDIGNO DAVIDE	Si	
FRAGASSI GIANFRANCO		Si

Totale	Pres.	Ass.
	15	10

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Assessori presenti: MAURELLI, MONTEBRUNO, FRAGASSI.

Città di Modugno - CC n. 4 del 28/02/2025



Il Presidente dispone l'appello per chiamata nominale da cui si accerta la presenza di n. 14 consiglieri e n. 11 assenti (SCELSI, CARFAGNINI, LINSALATA, CASSANO, VASILE, VITUCCI, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, FRAGASSI, LOSOLE). Pertanto, alle ore 12,43 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto della giustificazione pervenuta dal consigliere Cramarossa. Ricorda che le immagini della seduta sono trasmesse in diretta streaming e poi visualizzabili sul sito internet comunale nella versione *on demand*.

Alle ore 12:43 entra in aula il cons. Linsalata.

L'assessore Maurelli, nella illustrazione del punto, richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;



- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato l'art. 3 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

1. il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
2. il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
3. il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
4. il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
5. il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
6. il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
7. il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il

comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
3. ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamati:

1. l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, concernente l'*“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
3. l'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui allo stesso comma 756, primo periodo;
4. l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote*

dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".

Visto: il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6/9/2024 col quale si integra il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "*Portale del federalismo fiscale*", che consente l'elaborazione di un apposito "*Prospetto delle aliquote*", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Viste le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria – IMU – di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 4/6/2020 vigente, per ultrattività, sino all'anno d'Imposta 2024 nelle misure di seguito indicate:

- *Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) - 0,3%*
- *Altri Immobili - 1,06%*
- *Detrazione per l'abitazione principale - € 200,00*
- *Aliquota per unità immobiliare cedute in comodato d'uso gratuito (art. 4 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Modugno (art. 7 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con Legge n. 133/1994 - 0,0%*
- *Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - 0,0%*

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- *Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) - 0,3%*
- *Altri Immobili - 1,06%*
- *Detrazione per l'abitazione principale - € 200,00*
- *Aliquota per unità immobiliare cedute in comodato d'uso gratuito (art. 4 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU) - 0,76%*

- *Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Modugno per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali (art. 7 Regolamento IMU) - 0,0% (ai sensi dell'art. 1, comma 754, della Legge 160/2019 che abroga l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011)*
- *Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,0%*
- *Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - 0,0%*

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato:

1. che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "*prospetto delle aliquote*", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;
2. che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dalla Legge 160/2019.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "*Portale del Federalismo Fiscale*".

Richiamato altresì il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6/9/2024 col quale si integra il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Preso atto del D.M. 24 dicembre 2024, che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Entrate;

Richiamato il parere del 25/9/2014 del Ministero dell'Interno, Finanza Locale, il quale ribadisce che il parere dei revisori deve richiedersi solo per le deliberazioni relative alle proposte di regolamento, ivi

comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni delle aliquote o tariffe e non a qualsiasi atto di competenza consiliare sulla materia.

Acquisito, per l'effetto, il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Il Sindaco ringrazia i consiglieri per il senso del dovere manifestato con la presenza in aula. A tal uopo offre un particolare riconoscimento al cons. Clementini presente ai lavori dell'assise, pur essendo esponente delle forze di minoranza consiliare.

Il cons. Clementini esprime favore per il giudizio palesato dal Sindaco e sottolinea il proprio costante impegno nella interpretazione del ruolo istituzionale attribuito dalla cittadinanza. Propone, da ultimo, dichiarazione di voto favorevole in merito alla proposta in analisi.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: 15;

Voti a favore: n. 15 (CAPACCHIONE, CHESSA, CATINELLA, TOSCA, DONATI, SCARDIGNO, MASTROMARCO, GRAMAZIO, SBLENDORIO, VITRANO, LINSALATA, VENTOLA, CLEMENTINI, BONASIA, PANETTELLA);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0

Assenti: n. 10 (SCELSI, CARFAGNINI, CASSANO, VASILE, VITUCCI, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, FRAGASSI, LOSOLE).

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,50.

Richiamata la votazione di cui sopra:

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2025, come segue:
 - *Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) - 0,3%*
 - *Altri Immobili - 1,06%*
 - *Detrazione per l'abitazione principale - € 200,00*
 - *Aliquota per unità immobiliare cedute in comodato d'uso gratuito (art. 4 Regolamento IMU) - 0,76%*



- *Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU) - 0,76%*
- *Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Modugno per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali (art. 7 Regolamento IMU) - 0,0% (ai sensi dell'art. 1, comma 754, della Legge 160/2019 che abroga l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011)*
- *Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,0%*
- *Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - 0,0%*

3. **Di approvare** l'allegato prospetto elaborato a mezzo dell'applicativo messo a disposizione del *Portale del Federalismo Fiscale* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'elaborazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 15;

Voti a favore: n. 15 (CAPACCHIONE, CHESSA, CATINELLA, TOSCA, DONATI, SCARDIGNO, MASTROMARCO, GRAMAZIO, SBLENDORIO, VITRANO, LINSALATA, VENTOLA, CLEMENTINI, BONASIA, PANETTELLA);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0

Assenti: n. 10 (SCELSI, CARFAGNINI, CASSANO, VASILE, VITUCCI, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, FRAGASSI, LOSOLE).

1DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott. PANETTELLA Maurizio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole



**Pareri**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **31 del 12/11/2024**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (Imu) - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'anno 2025 ex D.M. Economia e Finanze del 6 settembre 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 16/01/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 16/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2025

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (Imu) - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'anno 2025 ex D.M. Economia e Finanze del 6 settembre 2024.

È AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 02/04/2025 AL 17/04/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITÀ

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LÌ, 02/04/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota

Prospetto aliquote IMU - Comune di MODUGNO

ID Prospetto 1762 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,3%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: 0 - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0,76%

	- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona fisica di eta' non superiore ad anni: 80 - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 36	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 16/12/2024 alle 17:05:44